

Edizione di lunedì 24 aprile 2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Perdite fiscali post fusione: limite del patrimonio netto rettificato
di Fabio Landuzzi

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro preventivo anche per i premi delle polizze vita già versati
di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il magazzino in Italia configura una stabile organizzazione materiale
di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

Se presumi, presumo pure io
di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

ADEMPIMENTI

Bilancio 2016: le “particolari esigenze” per il maggior termine
di Dottryna

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Perdite fiscali post fusione: limite del patrimonio netto rettificato

di Fabio Landuzzi

Ai sensi del [comma 7 dell'articolo 172 Tuir](#), le **perdite delle società** che partecipano alla **fusione** possono essere riportate e quindi essere utilizzate dalla **incorporante**, o dalla società risultante dalla fusione, entro l'ammontare che non eccede il **rispettivo patrimonio netto** quale risulta dall'**ultimo bilancio** o, se inferiore, dalla **situazione patrimoniale** di cui all'[articolo 2501-quater, cod. civ.](#), senza tenere conto dei **conferimenti** e **versamenti** fatti negli **ultimi 24 mesi** anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale.

In merito all'applicazione di questa norma, che ha evidenti e dichiarate **finalità antielusive** volte a porre un limite alla fusione di cd. "**bare fiscali**", si sono nel tempo posti alcuni dubbi operativi.

In primo luogo, ci si interroga circa quali siano i "**conferimenti e versamenti**" che devono essere portati a **riduzione del patrimonio netto** rilevante ai fini del computo del limite in oggetto. Al riguardo, è opinione pressoché uniforme in dottrina che vi rientrino sia i **conferimenti e versamenti in denaro** che **in natura** effettuati dai soci o anche da terzi, ad esclusione di quelli eccezionalmente provenienti dallo Stato o da enti pubblici in base a norme di legge.

Vi rientrano perciò anche le **remissioni di debito** dei soci e quindi le **rinunce a crediti dei soci** che, come prescritto dai principi contabili, devono essere iscritte direttamente ad **incremento delle riserve** e non transitare al conto economico dell'esercizio.

Si era aperto un **dubbio** con riguardo ai **versamenti effettuati dai soci** in occasione di delibere di **ricostituzione del capitale sociale** eroso da perdite, e quindi risultanti da decisioni assunte in ordine al verificarsi delle condizioni prescritte dall'[articolo 2447, cod. civ.](#) (e [articolo 2482-ter, cod. civ.](#), per le S.r.l.). La questione era stata infatti oggetto di un giudicato favorevole della Commissione tributaria regionale delle Marche, a cui tuttavia l'Amministrazione finanziaria si era opposta mediante ricorso in Cassazione.

La controversia è stata quindi decisa dalla Suprema Corte con la [sentenza 26697/2016](#) la quale, riformando il precedente giudicato della regionale, ha affermato che il **patrimonio netto rilevante** quale limite massimo al riporto delle perdite fiscali della società partecipante alla fusione, deve essere assunto al **netto dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti, senza che ai fini della rilevanza o meno di tali versamenti possa assumere rilievo la ragione per cui gli stessi sono stati effettuati**.

In altre parole, i giudici della Cassazione hanno ravvisato come la norma in questione **non consenta deroghe o condizioni particolari** di operatività, così che anche versamenti che trovassero la loro *ratio* nella ricostituzione “obbligata” – pena la liquidazione – del capitale sociale, non meriterebbero di essere esclusi dal computo rilevante ai fini dell'[articolo 172, comma 7, del Tuir](#).

Altra questione non del tutto chiara è quella che attiene al **computo dei 24 mesi anteriori**, dice la norma, alla data a cui si riferisce la situazione patrimoniale di fusione *ex articolo 2501-quater, cod. civ.* Il **riferimento alla situazione patrimoniale** pare infatti oggi un poco **anacronistico**, stante l'evoluzione normativa che consente in numerosi casi, ogni qualvolta consti il consenso unanime dei soci, di rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale.

Pare corretto fare riferimento in ogni caso a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 54/E/2011](#); in questo documento di prassi, si indica come il confronto dovrà essere compiuto fra **l'ammontare delle perdite fiscali** disponibili al **momento dell'efficacia civilistica della fusione**, e il **patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'esercizio precedente**, indipendentemente dal fatto che questo, alla data di efficacia civilistica della fusione, sia già stato approvato o meno dai soci. In altri termini, il riferimento parrebbe dover essere compiuto al **patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione**, a maggior ragione in tutti i casi assai frequenti nella pratica in cui l'atto di fusione dispone la **retrodatazione degli effetti contabili e fiscali** della stessa.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro preventivo anche per i premi delle polizze vita già versati

di Angelo Ginex

In tema di reati tributari, il **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche i **premi delle polizze vita già versati** aventi come beneficiario il coniuge dell'indagato. È questo il principio sancito dalla Corte di [Cassazione con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11945.](#)

Nel caso di specie, ad un soggetto venivano contestati i reati di **infedele ed omessa dichiarazione dei redditi** ex [articoli 4 e 5 D.Lgs. 74/2000](#), a seguito di una evasione d'imposta superiore a due milioni di euro, cui seguiva il **sequestro preventivo per equivalente**, funzionale alla successiva **confisca**, di una **polizza vita** che aveva come **beneficiaria la moglie**.

I coniugi contestavano il **provvedimento di sequestro** emesso dal giudice per le indagini preliminari, ma lo stesso veniva **confermato** anche dal Tribunale del riesame con **ordinanza** avverso la quale veniva proposto **ricorso per cassazione**.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito innanzitutto la **legittimità del sequestro** in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo (come nel caso della polizza vita), ricordando come il **divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare** di cui all'[articolo 1923 cod.civ.](#) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della **responsabilità civile** e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Chiarito ciò, la Suprema Corte ha affermato che il **carattere autonomo** del diritto acquistato dal beneficiario ex [articolo 1920, comma 3, cod. civ.](#), a mente del quale “*per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione*”, non esclude che i **premi versati** dall'indagato possano essere **sottoposti a sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il **denaro non può**, comunque, **considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente**, venendo **accantonato** in modo irreversibile ai fini del **successivo pagamento** al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio ex [articolo 1921 cod. civ.](#) e la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex [articolo 1925 cod. civ.](#).

Quindi, condividendo la decisione assunta dal Tribunale del riesame, i giudici di legittimità hanno stabilito che i **premi della polizza vita** con beneficiario il coniuge dell'indagato che

siano stati **già versati** sono comunque **riconducibili alla sua disponibilità**, ovvero alla possibilità del presunto evasore di esercitare su tali beni un **potere** anche informale ma comunque **diretto ed oggettivo**.

In definitiva, deve ritenersi quindi che tali somme siano **legittimamente assoggettabili al sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente *ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000* e, per tale ragione, la Suprema Corte ha **rigettato i ricorsi**, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il magazzino in Italia configura una stabile organizzazione materiale

di Marco Bargagli

L'[articolo 162 del Tuir](#), contiene la disciplina sostanziale di riferimento relativa alla **stabile organizzazione** in Italia da parte di un soggetto non residente. Nello specifico, ai fini delle imposte sui redditi, l'espressione stabile organizzazione designa una **sede fissa di affari** per mezzo della quale **l'impresa non residente** esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato.

In particolare, per espressa disposizione normativa, l'espressione stabile organizzazione comprende: una **sede di direzione**; una **succursale**; un **ufficio**; un **officina**; un **laboratorio**; una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o **altro luogo di estrazione di risorse naturali**, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione e allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali.

Nel modello domestico, un **cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione**, ovvero l'esercizio di **attività di supervisione** connesse, è considerato stabile organizzazione soltanto se tale cantiere, progetto o attività ha una durata **superiore a 3 mesi**. Di contro, nel modello OCSE di convenzione, la regola di permanenza del cantiere di costruzione e montaggio è pari a **12 mesi**.

Ai fini Iva, l'[articolo 9 della Direttiva 77/388/CEE](#) prevedeva che: *“Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale”*.

Successivamente, l'[articolo 11 del Regolamento 282/2011/UE](#), ha fornito una nuova definizione di stabile organizzazione, prevedendo che tale termine designi una **qualsiasi organizzazione**, diversa dalla sede dell'attività economica definita dall'[articolo 10](#) dello stesso Regolamento, caratterizzata da un **grado sufficiente di permanenza** e di una **struttura idonea** in termini di mezzi umani e tecnici necessari a consentirle di **ricevere e di utilizzare i servizi** che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

A livello internazionale, l'articolo 5, paragrafo 1, del modello di convenzione OCSE, definisce la

stabile organizzazione come una **sede fissa di affari** per mezzo della quale l'impresa esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un determinato territorio.

Ai **fini reddituali**, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del citato modello OCSE, se l'impresa di uno Stato contraente **svolge la propria attività in un altro Stato** per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili da essa conseguiti sono **imponibili**, oltre che nello Stato di residenza, anche nello Stato della fonte, ma unicamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa.

Anche la giurisprudenza di legittimità è tornata recentemente ad esprimersi sul concetto di stabile organizzazione.

In particolare la suprema Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 4576 del 22 febbraio 2017](#), ha accolto la tesi proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, confermando la **stabile organizzazione in Italia** di una società estera nell'ipotesi in cui venga rilevata la presenza, sul territorio dello Stato, di un **magazzino utilizzato** dalla stessa per l'attività di **trasporto merci**, a nulla rilevando la circostanza che tutta la **contrattualistica** che regola i rapporti economici in rassegna sia **stata stipulata oltre frontiera**.

Già in passato, sulla base di un **consolidato orientamento**, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la **nozione di stabile organizzazione** di una società estera in Italia deve essere desunta dal combinato disposto dell'articolo 5 del modello di convenzione OCSE e dell'[articolo 9 della direttiva CEE n. 77/388](#) del Consiglio datata 17 maggio 1977.

In merito, un **centro di attività stabile** che caratterizza la stabile organizzazione materiale, viene definito come una struttura dotata di risorse materiali e umane e può essere costituito anche da un'entità dotata di personalità giuridica alla quale la **società straniera** abbia affidato, anche di fatto, la **cura di affari** con esclusione tuttavia delle **attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario**, rientranti nella c.d. *“negative list”*.

Inoltre, la prova dello svolgimento di un'**attività stabile** da parte del soggetto economico **può essere ricavata**, oltre che dagli elementi giuridici previsti dall'articolo 5 del modello di convenzione OCSE, anche sulla base di **ulteriori elementi di fatto**, quali l'identità delle persone fisiche che agiscono per l'impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative ossia alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza.

In definitiva, i presupposti ritenuti necessari per l'esistenza di una **stabile organizzazione materiale** sono i seguenti:

- l'esistenza di una **sede d'affari**, intendendo con tale locuzione tutti i locali, le infrastrutture e simili, utilizzati per l'esercizio dell'attività industriale o commerciale della società estera, a prescindere dal fatto che questi siano utilizzati esclusivamente a tale fine;

- la circostanza che tale sede sia caratterizzata dai caratteri della **fissità** e della **permanenza**;
- il fatto che l'impresa non residente **svolga**, in tutto o in parte, la propria attività per **mezzo di tale sede fissa d'affari**.

Tali concetti giuridici sono stati ripresi dalla recente sentenza della Cassazione la quale, **accogliendo il ricorso formulato da parte dell'Amministrazione finanziaria**, ha testualmente evidenziato che: *“l'esistenza della stabile organizzazione fu ipotizzata dall'Amministrazione finanziaria sulla base di elementi oggettivi corroborati dall'esistenza di significativi legami di natura soggettiva, il cui complessivo esame è stato del tutto omesso dalla Commissione tributaria regionale, che si fermata al dato formale che gli autotreni ... omissis .. furono acquistati in Francia e sempre in Francia furono conclusi i contratti con i clienti della società. Ma tali elementi non valgono, per ciò solo, a confinare, come invece si sostiene nel contro ricorso, l'attività svolta in Italia dalla società a mezzo del suo legale rappresentante a una attività meramente “preparatoria e ausiliaria” rispetto a quella svolta all'estero. In questo senso, la pluralità degli elementi, soggettivi e oggettivi, indicati dall'Amministrazione finanziaria hanno carattere decisivo della lite, in quanto in astratto idonei a giustificare una conclusione diversa da quella assunta nella sentenza impugnata.*



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

Se presumi, presumo pure io

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

La sentenza della [Corte di Cassazione 30 marzo 2017 n. 8279](#) affronta la delicata questione del regime probatorio applicabile alle **indagini finanziarie**.

Si ricorda brevemente che, secondo una giurisprudenza che può oramai dirsi consolidata, laddove l'Amministrazione finanziaria ponga a base dell'accertamento tributario le risultanze di una indagine sui conti e sui depositi bancari, dette risultanze costituiscono una **presunzione legale**, ancorchè relativa ([Cassazione 7267/2002](#); [Cassazione 7329/2003](#)).

Da tale premessa, consegue che il Giudice non ha titolo per ritenere insufficienti le prove dedotte dal Fisco, essendo piuttosto **vincolato alle risultanze di tale indagine**; e dunque, al medesimo Giudice non resterà che esaminare le **prove contrarie dedotte dal contribuente** (ed indicate al fascicolo processuale) e valutarle alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte.

La questione si presta a due distinti piani di indagine.

In primo luogo, non può non essere ricordato che la L. 311/2004, con effetto **1° gennaio 2005**, ha innovato l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) agli effetti delle imposte dirette (e, di riflesso, l'[articolo 51 D.P.R. 633/1972](#) per l'imposta sul valore aggiunto) **elidendo l'espressione "singoli"** dalla previsione normativa, la quale stabiliva che i **singoli dati ed elementi** sono posti a **base dell'accertamento** se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto.

A tal riguardo occorre precisare che, secondo la [circolare AdE 32/E/2006](#) "... il dato letterale della disposizione in commento, al pari dell'omologa previsione in materia di Iva, fa riferimento all'endiadi **"dati ed elementi"**, mentre il testo anteriore alla novella utilizzava l'espressione **"i singoli dati ed elementi"**. La mancata conferma dell'aggettivo **"singoli"** non deve indurre, tuttavia, a un facile sovradimensionamento della relativa soppressione nel senso che la stessa **non rappresenta sostanzialmente un allargamento delle modalità di utilizzo degli elementi di prova**. Tale abolizione, in concreto, non consente di ritenere che la contestazione dei singoli addebiti possa avvenire per **"masse"** o addirittura sulla base di un mero **"saldo contabile"**, atteso che, **anche dopo tale soppressione**, l'analisi deve riguardare **ogni singolo elemento della movimentazione**, quand'anche ricompresa in un'operazione unica e, a maggior ragione, quando si tratti di operazioni autonome".

La circolare nulla dice di più: una **tesi che disattende la chiara volontà del legislatore**, il quale di certo non si è scordato di riprodurre l'espressione **"singoli"**, ma, purtroppo, negli atti ufficiali non c'è traccia della **volontà sottesa a tale soppressione**.

Proprio prendendo le mosse da tale prospettazione, la Corte stigmatizza nella pronuncia in commento che **“la prova a carico del contribuente”** si sostanza nella dimostrazione **“...che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili”** (cfr. tra le tante [Cassazione 18081/2010](#)).

Fin qui, cattive, notizie.

La Corte prosegue però osservando che **“In ordine ... al tipo di prova che il contribuente ha l'onere di fornire al fine di vincere la presunzione legale di cui al citato articolo 32 è sì ammesso anche il ricorso alle presunzioni semplici ma le stesse devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo”** ([Cassazione 22502/2011](#) richiamata da [Cassazione 4585/2015](#)).

La soluzione proposta in tale ultimo, fondamentale, passaggio, è tutt'altro che scontata, ove solo si consideri che ancora nel 2013 la stessa Corte aveva ritenuto con la **sentenza 2484** che ad una **presunzione legale relativa** andasse **contrapposta una prova e non un'altra presunzione**.

Registriamo infine, con piacere, che l'Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione (era uscita soccombente nel secondo grado di giudizio) aveva rinunciato a contestare i prelevamenti non giustificati dopo aver dato atto della pronuncia [Corte Costituzionale 228/2014](#), che ha **reso irrilevanti tali movimenti relativamente ai professionisti**. È una posizione non solo condivisibile ma anche assai tempestiva, e va dunque registrata con soddisfazione.

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Bilancio 2016: le “particolari esigenze” per il maggior termine

di Dottryna



Entro il prossimo 30 aprile, ossia 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2016, gli amministratori delle società di capitali devono convocare l'assemblea dei soci per approvare il bilancio. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Adempimenti”, la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni relative alla possibilità di usufruire del maggior termine di 180 giorni, quando lo richiedono “particolari esigenze” relative alla struttura e all'oggetto della società.

Ai sensi dall'[articolo 2364, comma 2 del cod. civ.](#) l'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il termine stabilito dallo statuto e comunque **non superiore a 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere, tuttavia, **un maggior termine di approvazione del bilancio**, comunque **non superiore a 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno o 28 giugno per gli anni bisestili), “*nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società*”.

Convocazione assemblea per approvazione bilancio
Termine ordinario **Entro il 30 aprile 2017**

120 giorni da chiusura esercizio
Termine differito **Entro il 29 giugno 2017**

180 giorni da chiusura esercizio

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono **segnalare nella relazione** di cui all'[articolo 2428 del cod. civ.](#) **le ragioni della dilazione**.

Peraltro, mentre nell'ipotesi di proroga "sistematica" risulta sufficiente richiamare l'obbligo di redigere il **bilancio consolidato**, in presenza di rinvio "occasionale" gli amministratori sono tenuti ad **indicare la specifica motivazione** del rinvio.

Sul punto, si rammenta che secondo la massima 15/2003 del Consiglio Notarile di Milano: "**la clausola statutaria** che consente la ... presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ... **non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie** che consentono il prolungamento del termine stesso".

In dottrina si sono, quindi, ipotizzate alcune circostanze che potrebbero configurare le "*particolari esigenze*" previste dalla norma per la proroga dei termini, quali ad esempio:

- esistenza di **sedi operative distaccate**, anche all'estero, ciascuna dotata di autonomia contabile;
- esistenza di **cause di forza maggiore** (ad esempio, calamità naturali, furti, incendi);
- partecipazione della società a **operazioni straordinarie** o di **ristrutturazione aziendale** (ad esempio, fusione, scissione, conferimento, etc.);
- esistenza di **patrimoni destinati** a specifici affari;
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una **partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto**;
- **variazione dei sistemi informatici** per la rilevazione delle operazioni di gestione;
- dimissioni, malattie o comunque **assenza di amministratori, direttori generali, responsabili amministrativi** o altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio;
- recepimento, ai fini della predisposizione del bilancio, dei **principi contabili internazionali**;
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell'**approvazione degli statuti di avanzamento lavori (SAL)** da parte del committente.

Si rammenta, inoltre, che:

- dette "*particolari esigenze*" devono essere riconosciute dagli amministratori con **una delibera** da adottarsi prima del termine di 120 giorni (come da **M. 10/503/76**);
- le ragioni del differimento devono essere **segnalate dagli amministratori** nella relazione sulla gestione ovvero in nota integrativa, qualora sia redatto il bilancio in forma "abbreviata".

Tuttavia, la **mancata motivazione** del rinvio della convocazione oltre il termine di 120 giorni, non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla **responsabilità degli amministratori** ex [articolo 2392 cod. civ.](#) (in tal senso la Fondazione Pacioli circolare 17/2005).

Sempre in materia di differimento dei termini di approvazione del bilancio, si fa presente che

le **modifiche introdotte** dal D.Lgs. 139/2015 in materia di bilanci 2016, in base alle conclusioni cui è pervenuta la “*Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali*” del CNDCEC, **potrebbero rappresentare una giustificazione** dell'utilizzo del maggior termine di **180 giorni**, nel caso detto termine sia inserito negli atti costitutivi e/o negli statuti sociali.

In particolare, con il comunicato del 16/01/2017 il CNDCEC ha evidenziato che: “*Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall'Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme*, stante inoltre che l'adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell'esercizio 2015”.

Pertanto, secondo il CNDCEC, qualora ricorrono:

- le **previsioni statutarie**, e
- le “**particolari esigenze**” relative alla struttura della società,

è possibile differire a 180 giorni il termine per l'approvazione del bilancio.

Altro motivo di rinvio nell'approvazione del bilancio potrebbe essere, infine, la **riapertura della rivalutazione dei beni d'impresa** ad opera della legge di Bilancio 2017, da effettuare per i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2016. Infatti, ancorché la rivalutazione non rientri tra le fattispecie che giustificano il **differimento**, Assonime (circolare 30/2009) ritiene che tale possibilità sia consentita “*in tutti i casi in cui sia dimostrabile che la rivalutazione, in ragione della particolare struttura del patrimonio dell'impresa – caratterizzato, ad esempio, dalla preponderanza o dalla complessa articolazione degli immobili – renda necessaria la predisposizione di laboriose operazioni (quali perizie di stima dei valori dei beni, elaborazione di dati contabili, etc.) che richiedano tempi di esecuzione non compatibili con l'ordinario termine di approvazione del bilancio*”.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [la tardiva convocazione dell'assemblea;](#)
- [le disposizioni in materia di invalidità della delibera di approvazione del bilancio;](#)
- [la delibera sulla distribuzione degli utili;](#)
- [le sanzioni amministrative per l'omessa convocazione dell'assemblea;](#)
- [le modalità di redazione del verbale di approvazione del bilancio \(con un facsimile da poter utilizzare\)](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >